

ATTIVITA' DI AUTORIPARAZIONE E DI REVISIONE DEI VEICOLI

di **Claudio Venturi**

Sommario: - 1. Riferimenti normativi. - 2. Ambito di applicazione. - 3. Requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività. - 3.1. *Requisiti generali.* - 3.2. *Requisiti morali.* - 3.3. *Requisiti tecnico-professionali* - 3.4. *Le novità introdotte dalla legge n. 25 del 1996.* - 3.5. *L'attività lavorativa nell'ultimo quinquennio.*- 3.6. *Riconoscimento di titoli professionali acquisiti in Paesi stranieri.* - 4. La figura del responsabile tecnico. - 4.1. *La figura e i compiti del responsabile tecnico.* - 4.2. *I requisiti richiesti.* - 4.3. *Il rapporto di immedesimazione con l'impresa.* - 4.4. *Il possesso dei requisiti da parte delle nuove figure contrattuali.* - 4.5. *Responsabile tecnico di più unità operative.* - 5. Denuncia di inizio attività. - 5.1. *Modelli.* - 5.2. *Costi.* - 6. Accertamenti da parte della Camera di Commercio. - 7. Sanzioni amministrative. - 8. La revisione dei veicoli. - 5.1. Riferimenti normativi. - 5.2. Requisiti richiesti. - 5.3. Autorizzazione.

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI REQUISITI

APPENDICI: - **A - Titoli di studio.**

- **B - Elenco documenti per autorizzazione provinciale**

- **C - I diritti di segreteria.**

1. Riferimenti normativi

- ❖ **Legge 5 febbraio 1992, n. 122** - Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione.
- ❖ **Circolare del MICA n. 3286/C** del 19 giugno 1992. Legge 5 febbraio 1992, n. 122.
- ❖ L. 27 maggio 1993, n. 162 - Conversione in legge con modificazione del D.L. 29 marzo 1993 n.82 recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.
- ❖ **Circolare del MICA n. 3348/C** del 28 settembre 1994. Legge 5 febbraio 1992, n. 122.
- ❖ Legge 5 gennaio 1996, n. 25 - Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia.
- ❖ **Legge 26 settembre 1996, n. 507** - Modifiche alla Legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione.
- ❖ **D.M. 30 luglio 1997, n. 406** - Regolamento recante le dotazioni delle attrezzature e delle strumentazioni delle imprese esercenti attività di autoriparazione.
- ❖ **D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112**, art. 22, comma 3, lett. c);
- ❖ Lettera-Circolare del MICA del 21 ottobre 1999, Prot. 598148. Attività di impiantistica, di autoriparazione e di pulizia. Assoggettabilità alla tassa di concessione governativa.

- ❖ **D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558**, art. 10
- ❖ **Circolare del Ministero delle attività produttive n. 3562/C del 7 luglio 2003** – Leggi 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti), e 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione) – Problematiche connesse all'applicazione dell'art. 6 della legge n. 25/1996.
- ❖ **Circolare del Ministero delle attività produttive n. 3600/C del 6 aprile 2006 - Prot. 0003469**: Attività regolamentate (installazione di impianti, autoriparazioni, pulizie, facchinaggio). Utilizzo di alcune figure contrattuali previste dalla riforma del diritto del lavoro.
- ❖ **Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 9 febbraio 2006, Prot. 0001506** – Requisiti tecnico-professionali – Legge n. 122/92.
- ❖ **Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3610/C del 8 giugno 2007**, Prot. 5922: Riconoscimento dei titoli professionali acquisiti in paese straniero, per l'esercizio in Italia delle attività regolamentate di installazione di impianti, autoriparazioni, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.
- ❖ **Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 giugno 2007, Prot. 6456**: Richiesta chiarimenti differenza punti 2 e 5 Circolare n. 3610/C del 8 giugno 2007, Prot. 5922 – Casi di competenza CPA.
- ❖ **Lettera-Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 giugno 2007, Prot. 0006463** – Trasmissione del parere reso dal Consiglio universitario nazionale in merito alla laurea in Ingegneria civile – Sezione idraulica, vecchio ordinamento, ai fini del riconoscimento del requisito tecnico-professionale di cui all'art. 7, comma 2, lett. c), della legge n. 122 del 1992, recante “Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione”.

2. Ambito di applicazione

A seguito della soppressione del RIA (Registro degli esercenti attività di autoriparazione) l'attività di autoriparazione potrà essere svolta **solo dalle imprese regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese o nell'Albo delle imprese artigiane** della Camera di Commercio nella cui provincia ha sede l'unità operativa dell'impresa.

Le attività in oggetto si distinguono in:

- a) meccanica e motoristica,**
- b) carrozzeria,**
- c) elettrauto,**
- d) gommista.**

Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti quegli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, **dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore** anzidetti, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi.

Secondo quanto disposto dall'art. 46 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), come successivamente modificato dall'art. 1, comma 1 del D. Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 per veicoli si intendono *“tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo quelle per uso di bambini o di invalidi, anche se asservite da motore, le cui caratteristiche non superino i limiti stabiliti dal regolamento”*.

Sono pertanto compresi i ciclomotori e motocicli.

Non rientrano nell'attività di autoriparazione, per esplicita indicazione della legge (art. 1, n. 2, L. n. 122/92), le attività di:

- **autolavaggio,**
- **rifornimento di carburante,**
- **sostituzione di filtro dell'aria e dell'olio,**
- **sostituzione dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento,** che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme di tutela dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti.

L'attività può essere intrapresa sia individualmente che in forma societaria, in quest'ultimo caso i requisiti previsti devono essere posseduti **da tutti i soci che abbiano la rappresentanza della società.**

Inizialmente, per poter essere iscritti nel Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, l'impresa doveva essere preventivamente iscritta nel "Registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione" (RIA) e dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

- a) Disponibilità di spazi e locali idonei per lo svolgimento dell'attività** per i quali siano state acquisite le prescritte autorizzazioni amministrative.
- b) Dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni occorrenti per l'esercizio dell'attività,** indicate in apposite tabelle approvate con decreto dal competente Ministero dei Trasporti.
I locali e gli spazi dovranno essere idonei a contenere i veicoli oggetto dell'intervento e le attrezzature necessarie ed idonee a garantire l'esecuzione a regola d'arte del servizio.
- c) Designazione di un responsabile tecnico,** anche nella persona del titolare dell'impresa, per ciascuna delle attività per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro, in possesso dei requisiti personali e tecnico-professionali, di cui diremo più avanti.
- d) La sede dell'impresa dovrà essere nella Provincia cui si riferisce il Registro nel quale viene chiesta l'iscrizione.**

A seguito dell'abrogazione dell'art. 3 della legge n. 122/1992, per effetto del disposto di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 558/1999, e quindi del RIA, l'attività di autoriparazione può essere iniziata presentando una "Denuncia di inizio attività" (DIA) (Vedi: Punto 5), nella quale il soggetto interessato (chiamato poi "responsabile tecnico") dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti all'art. 7 della legge n. 122/1992.

3. Requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività

I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di autoriparazione sono di ordine generale, di ordine morale e di ordine tecnico-professionale.

3.1. Requisiti generali

I requisiti di ordine generale sono i seguenti:

- aver raggiunto la maggiore età,

- essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell'Unione Europea o straniero non comunitario residente in Italia e munito di permesso di soggiorno.

3.2. Requisiti morali

I requisiti di ordine morale sono i seguenti:

- avere il godimento dei diritti civili;
- non essere stato interdetto o inabilitato;
- non essere stato dichiarato fallito, o in caso di fallimento essere stato riabilitato;
- non essere sottoposto a misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa.

3.3. Requisiti tecnico – professionali

L'esercizio di una delle attività di cui sopra è subordinato al preventivo possesso, da parte dell'imprenditore, di uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:

- **Aver esercitato, per almeno tre anni nell'arco degli ultimi cinque,** l'attività di autoriparazione come dipendente (operaio qualificato), titolare, socio legale rappresentante o familiare collaboratore nell'ambito di imprese operanti nel settore;

oppure

- **Aver frequentato con esito positivo corso regionale teorico-pratico di qualificazione,** seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni;

oppure

- **Aver conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attività,** seguiti da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione come operaio qualificato nell'arco degli ultimi cinque;

oppure

- **Aver conseguito in materia tecnica** attinente all'attività un **diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea** (Vedi: APPENDICE).

3.4. Le novità introdotte dalla legge n. 25 del 1996

Gli articoli 4 e 6 della L. 5 gennaio 1996, n. 25 hanno dettato delle disposizioni particolari, rispettivamente, per le coloro che erano già iscritte nel “vecchio” registro delle ditte come imprese che esercitavano e tuttora esercitano l'attività di riparazione di veicoli e per coloro che, anche se non più iscritte, avevano in passato esercitato tale attività.

In entrambi i casi viene riconosciuto come requisito per l'esercizio dell'attività l'aver esercitato l'attività di riparazione di veicoli (omologati su strada), **per almeno un anno prima dell'entrata in vigore della Legge 122/92** (14 dicembre 1994) come

titolare o legale rappresentante di impresa iscritta all'Albo Artigiani o Registro delle imprese, ma con attività non ben descritta per il riconoscimento nelle 4 sezioni.

La verifica si effettua tramite documentazione probante i lavori eseguiti, con fatture o ricevute fiscali sia di lavori effettuati su mezzi per la sezione ordinaria, sia di acquisti materiale e pezzi di ricambio per la sezione speciale.

I documenti dovranno essere presentati in fotocopia con in visione gli originali;

Per un approfondimento sulle **novità introdotte dalla legge n. 25 del 1996**, si rimanda al Capitolo “Attività impiantistica”, paragrafo 3.4.

3.5. L'attività lavorativa nell'ultimo quinquennio

A proposito del requisito previsto dall'art. 7, comma 2, lett. a), nella parte in cui si prevede “*avere esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni*”, ci si è chiesti se l'esercizio dell'attività di autoriparazione nell'arco degli ultimi cinque anni vada riferito esclusivamente alle imprese operanti nel settore per le quali l'operaio qualificato ha prestato la propria opera per almeno tre anni, oppure se quest'ultimo debba effettivamente aver prestato la propria opera per almeno tre anni negli ultimi cinque anni presso imprese operanti nel settore.

il Ministero dello Sviluppo Economico, con Note del 12 febbraio 2001, Prot. 502200 e del 9 febbraio 2007, Prot. 0001506, ha puntualizzato che il requisito in questione **deve essere riferito alla persona** e non all'impresa datore di lavoro.

Scopo della norma è infatti quello di garantire che l'esperienza professionale posseduta dai soggetti che aspirano a ricoprire il ruolo di responsabili tecnici sia stata maturata in tempi recenti, garantendo così interventi sicuri anche su veicoli di recente progettazione.

Nella Nota del 9 febbraio 2006, Prot. 0001506, rispondendo ad un quesito di una Camera che chiedeva se un soggetto che abbia esercitato regolarmente l'attività dal 1996 al 2000, previo riconoscimento dei requisiti sulla base dell'esperienza professionale precedentemente maturata alle dipendenze di altra impresa del settore, potesse oggi riprendere l'attività, il Ministero ha dato **risposta negativa** in quanto il requisito di cui all'articolo 7, comma 2, lett. a) deve essere interpretato in maniera rigorosa, “*né, nella fattispecie soccorre la speciale e agevolatrice previsione di cui all'art. 6 della legge 25/96*”¹.

Il requisito in questione, infatti, **esaurisce i propri effetti decorso il quinquennio**, non essendo dotato di quelle caratteristiche di stabilità che, invece, contraddistinguono la parallela fattispecie di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) della legge n. 46/1990, dove si richiede di aver prestato attività lavorativa, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, semplicemente “per un periodo non inferiore a tre anni”.

¹ Si riporta l'articolo 6 della legge 5 gennaio 1996, n. 25:

Art. 6 - (Riconoscimento di requisiti tecnico-professionali)

1. I soggetti che, ancorché non più iscritti come imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti alla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1990, n. 46, ovvero come titolari o soci di imprese di autoriparazione alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387, dimostrino di avere svolto professionalmente l'attività nel corso di periodi pregressi in qualità di titolari di imprese del settore regolarmente iscritte all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, per una durata non inferiore ad un anno, hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali”.

3.6. Riconoscimento di titoli professionali acquisiti in Paesi stranieri

L'articolo 39 del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 dispone che i cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia o residenti all'estero, se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, possono richiedere il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite nel Paese di origine.

L'Amministrazione effettuerà l'istruttoria dell'istanza presentata, la quale sarà valutata nella Conferenza dei servizi.

Se il parere della Conferenza dei servizi sarà favorevole si ottiene il riconoscimento del titolo e/o della formazione professionale, che può essere subordinato al compimento di una misura compensativa (prova attitudinale o tirocinio d'adattamento).

L'atto conclusivo della procedura è l'emissione del decreto di riconoscimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Tale pubblicazione, come ha precisato il Ministero dello Sviluppo Economico nella Circolare n. 3610/C del 8 giugno 2007, è obbligatoria per i richiedenti extracomunitari e costituisce "mero elemento di pubblicità notizia", ininfluenza sull'efficacia del provvedimento di riconoscimento, che è perfetto con l'emissione del decreto da parte del Ministero competente. Ne consegue che la Camera di Commercio o la Commissione Provinciale dell'Artigianato dovrà ritenere verificato il requisito del riconoscimento anche prima della pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

Per quanto di sua competenza, il Ministero delle attività produttive, prima, e il Ministero dello Sviluppo Economico, ora, ha predisposto apposite istruzioni per quanto concerne la procedura di riconoscimento dei titoli professionali acquisiti in Paesi extracomunitari soprattutto in riferimento ad alcune attività regolamentate.

A seguito delle rilevanti novità introdotte in materia di liberalizzazione dall'art. 10 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **Circolare n. 3610/C del 8 giugno 2007**, ha approvato una **nuova modulistica con nuove relative istruzioni** in materia di riconoscimento dei titoli professionali acquisiti in Paese straniero per l'esercizio in Italia delle attività regolamentate di **installazione di impianti, autoriparazioni, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione**.

Da rilevare che, in queste ultime istruzioni non si fa alcun riferimento all'attività di facchinaggio, regolamentata dal D.M. 30 giugno 2003, n. 221, ricompresa invece nelle precedenti istruzioni.

Nella citata Circolare, il Ministero fornisce delucidazioni in merito a problematiche quali: *il ciclo di studi non terminato senza l'acquisizione del diploma finale; l'esperienza composita; l'efficacia del decreto di riconoscimento ancor prima della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; l'equipollenza del titolo di studio; le variazioni anagrafiche dei richiedenti il riconoscimento*.

Per quanto riguarda il primo punto, il Ministero ha richiamato la normativa dettata dagli articoli 1 del D. Lgs. n. 319/1994 e 3 del D. Lgs. n. 229/2002, secondo la quale sono ammessi a valutazione solo i "titoli che il richiedente ha conseguito con successo".

Pertanto, ne consegue che solo i corsi di studio o i corsi di formazione professionale, seguiti con successo, e dai quali discenda il **conseguimento di un titolo**, sono ammessi al riconoscimento, e ciò sia per i titoli comunitari che per quelli acquisiti in paesi terzi.

Per quanto riguarda poi la “**esperienza composita**”, il Ministero ha tenuto a precisare che, ai fini del riconoscimento, l'Amministrazione valuta anche l'eventuale esperienza professionale maturata dal richiedente.

Per cui, nel caso di attività in cui la sola esperienza professionale è di per sé titolo abilitante, tale requisito diviene l'unico titolo necessario e sufficiente per l'iscrizione. Ora, premesso che la disciplina comunitaria garantisce al cittadino dell'Unione diritto di stabilimento a parità di condizioni con i cittadini dello Stato ospitante, nel caso in cui il cittadino comunitario dimostri di aver conseguito **un'esperienza professionale del medesimo tipo e della stessa durata richiesta ai cittadini italiani** per l'ottenimento della qualifica di responsabile tecnico, questi potrà rivolgersi direttamente al Registro delle imprese, tenuto dalla Camera di Commercio, o all'Albo delle imprese artigiane, **senza necessità di vedersi riconosciuto il titolo dal competente Ministero.**

Parimenti, il cittadino comunitario non dovrà richiedere il riconoscimento nell'ipotesi di possesso di titolo di studio o formazione professionale acquisita in una impresa del settore, nel caso questa sia stata esercitata in un Paese membro dell'Unione europea e il titolo o attestato sia stato utilmente conseguito in Italia.

Nel caso poi, il titolo o l'attestato siano stati conseguiti in Italia, ma l'esperienza sia stata svolta in Paese extracomunitario, il richiedente dovrà previamente ottenere il riconoscimento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

E' ovvio che nell'opposta ipotesi di titolo di studio/formazione conseguito all'estero (UE o extra UE) ed esperienza professionale compiuta in Italia, si dovrà comunque procedere al riconoscimento ministeriale.

I cittadini dell'Unione che si trovano, invece, nella situazione prevista dall'art. 4 della Direttiva 1999/42/CE (recepita all'art. 3 del D. Lgs. n. 229/2002), hanno diritto al **riconoscimento automatico** della propria attività professionale, sulla base della sola esperienza.

Secondo quanto disposto ai commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 229/2002, per le attività elencate nell'allegato A, del medesimo decreto, il cui accesso o esercizio è subordinato dalla normativa vigente al possesso di conoscenze e capacità generali o professionali, il riconoscimento è subordinato alla dimostrazione dell'esercizio effettivo dell'attività in un altro Stato dell'Unione europea.

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, per le attività elencate nell'allegato A, prima parte, se le conoscenze e competenze richieste dalle norme nazionali dello Stato d'origine o di provenienza attestate da diploma, certificato o altri titoli, in possesso del richiedente, vertono su argomenti sostanzialmente diversi per contenuto da quelli contemplati dalla legislazione vigente nello Stato italiano, il riconoscimento è subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente.

Successivamente, con **Nota del 22 giugno 2006, Prot. 6456**, il Ministero dello Sviluppo Economico, in risposta a precisi quesiti rivolti dalla Camera di Commercio di Treviso, ha fornito ulteriori chiarimenti soprattutto in relazione ai punti 2 e 5 della citata Circolare n. 3610/C, nei quali si parla, rispettivamente, di “*esperienza composita*” e di “*riconoscimento automatico*”.

Nella Nota si ribadisce che al cittadino comunitario che abbia pari titolo del cittadino italiano (quali, ad esempio: una esperienza professionale ultratriennale come operaio specializzato in una impresa del settore dell'autoriparazione o dell'impiantistica acquisita nel proprio Paese) non può essere negato di accedere alla qualifica di responsabile tecnico tramite presentazione di DIA al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane.

Ben diverso – sottolinea il Ministero – è l'ipotesi contemplata dall'art. 4 della Direttiva n. 1999/42/CE (traslato nell'art. 3 del D. Lgs. n. 229/2002) e richiamata al punto 5 della Circolare n. 3610/C. Nel caso di riconoscimento automatico (in base alla sola esperienza), l'automatismo *“comporta semplicemente un affievolimento della discrezionalità in capo all'amministrazione procedente, nel senso che la responsabilità di quanto affermato è dell'amministrazione del Paese di provenienza”*. Ciò non toglie, conclude il Ministero, che in ogni caso, anche se si tratta di sola esperienza professionale, **non si può prescindere dal riconoscimento** (a discrezionalità affievolita) del Ministero stesso.

L'elenco dei casi di riconoscimento sulla base della sola esperienza di allegato A del D. Lgs. n. 229/2002 è da ritenersi tassativo e la competenza a valutare l'esperienza professionale è in capo al Ministero dello Sviluppo Economico.

Nuovo regime di riconoscimento delle qualifiche professionali

A partire **dal prossimo 20 ottobre 2007**, qualsiasi cittadino dell'UE che intenda stabilirsi in uno Stato membro diverso da quello di origine per esercitare la propria professione, e abbia necessità di far riconoscere il titolo professionale conseguito nel proprio Paese, dovrà fare riferimento alle disposizioni derivanti dalla **Direttiva 2005/36/CE**.

Entro quella data, infatti, tale normativa dovrà essere recepita dagli Stati UE e sostituirà le diverse Direttive, approvate nell'arco degli ultimi 40 anni, che hanno regolato fino ad oggi il riconoscimento delle qualifiche professionali. Si tratta di quindici Direttive, dodici settoriali riguardanti specificamente le professioni di medico, infermiere generico, odontoiatra, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto e tre Direttive che hanno introdotto un sistema generale di riconoscimento delle qualifiche per la maggior parte delle altre professioni regolamentate (ossia professioni per l'accesso e l'esercizio delle quali è richiesto il possesso di determinate qualifiche documentate).

La nuova Direttiva mira a consolidare e modernizzare l'attuale disciplina stabilita dalle 15 Direttive, definendo un quadro normativo unico e coerente volto a contribuire alla flessibilità dei mercati del lavoro, a facilitare la prestazione di servizi in un altro Paese UE, nonché a favorire un maggiore automatismo nel riconoscimento delle qualifiche e una semplificazione delle procedure.

La Direttiva si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che intendano esercitare una **professione regolamentata**, come **liberi professionisti o lavoratori dipendenti**, in un Paese dell'UE diverso da quello in cui hanno acquisito le qualifiche professionali.

Il riconoscimento delle qualifiche consentirà loro di accedere alla professione ed esercitarla **alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato UE ospitante**.

Per richiedere il riconoscimento è necessario **presentare domanda all'autorità competente dello Stato ospitante**, la quale verificherà se si hanno le conoscenze e le competenze per poter praticare una data professione.

Se invece un'attività lavorativa non è regolamentata può essere esercitata nel Paese membro ospitante senza bisogno di riconoscimento.

La Direttiva prevede **tre percorsi** per il riconoscimento delle qualifiche, ripresi dall'attuale disciplina.

1. Riconoscimento delle qualifiche sulla base della formazione acquisita

Questo regime riguarda tutte le professioni che non sono oggetto di regole di riconoscimento specifiche. E' basato su **cinque livelli di qualifiche**, che esprimono il grado di formazione conseguita e vanno dalla certificazione di una formazione scolastica generale di primo e secondo grado fino al diploma di laurea. Qualora, nello Stato membro ospitante, l'accesso o l'esercizio di una professione sia vincolato al possesso di determinate qualifiche, l'autorità competente di quello Stato consentirà al "lavoratore migrante", che richiede il riconoscimento delle qualifiche, di svolgere quella professione solo se titolare di un **titolo di formazione** ottenuto nello Stato membro di origine, che deve essere almeno equivalente al livello formativo immediatamente inferiore a quello richiesto nello Stato membro ospitante. Nel caso di differenze sostanziali tra la formazione acquisita dal "lavoratore migrante" e quella richiesta nello Stato membro d'accoglienza, il riconoscimento dei titoli di formazione può essere subordinato all'assolvimento, da parte del "lavoratore migrante", di una **misura di compensazione**, che può consistere, a scelta del lavoratore (salvo eccezioni), in una prova attitudinale o in periodo di tirocinio di una durata massima di 3 anni.

2. Riconoscimento automatico delle qualifiche sulla base dell'esperienza professionale

Per le attività dei **settori industriale, artigianale e commerciale** è previsto il riconoscimento automatico delle qualifiche sulla base dell'esperienza lavorativa. In questi casi, per il riconoscimento vengono presi in considerazione la **durata** e la **forma** (come lavoratore autonomo o dipendente) **dell'esperienza lavorativa maturata** nel settore di riferimento. Si prende in considerazione anche la formazione preliminare, che può ridurre la durata di esperienza professionale richiesta.

3. Riconoscimento automatico delle qualifiche per alcune professioni specifiche

Per le professioni di **medico, infermiere generico, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto**, la Direttiva dispone che ogni Stato membro riconosca automaticamente i titoli formativi, acquisiti in un altro Stato membro, che abilitano a queste professioni, sulla base di un'armonizzazione delle condizioni minime di formazione.

Per il riconoscimento delle qualifiche, la **domanda** deve essere presentata all'autorità competente dello Stato membro ospitante, corredata dei documenti e certificati specificati nella Direttiva (allegato VII).

L'autorità competente è tenuta a dare conferma, entro un mese, del ricevimento della domanda, indicando eventuali documenti mancanti. Sulla domanda di riconoscimento deve essere adottata **una decisione entro tre mesi** dal suo ricevimento.

Contro un eventuale rifiuto, o una mancata decisione entro il termine stabilito, si può ricorrere al giudice nazionale.

4. La figura del responsabile tecnico

4.1. La figura e i compiti del responsabile tecnico

L'art. 3, lettera c) della legge n. 122 del 1992 prevedeva, tra l'altro, la designazione di un **responsabile tecnico**, che potrà essere, a seconda dei casi, il titolare dell'impresa o altra persona in possesso dei requisiti prescritti, **per ciascuna delle attività per il cui esercizio viene denunciato l'inizio attività**.

Attualmente, ai sensi del comma 4 dell'art. 10 del D.P.R. n. 558/1999, ai fini dell'esercizio delle attività di autoriparazione, l'impresa deve documentare, per ogni unità locale sede di officina, la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti personali e tecnico-professionali di cui all'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 122.

Ove in possesso del suddetto requisito, alla gestione tecnica può essere preposto anche il titolare dell'officina.

Non può essere nominato preposto alla gestione tecnica un consulente o un professionista esterno.

Per ogni locale sede di officina dovrà essere nominato un responsabile tecnico, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

Il responsabile tecnico, seconda quanto stabilito dall'art. 7 della L. n. 122/1992, dovrà essere in possesso sia di requisiti di ordine personale che di requisiti di ordine tecnico-professionale.

4.2. I requisiti richiesti

I requisiti di ordine personale richiesti per il responsabile tecnico sono:

- a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro della CEE, ovvero di uno Stato, anche non appartenente alla CEE, con cui sia operante la condizione di reciprocità;
- b) non aver riportato condanne e non essere sottoposto a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio dell'attività di autoriparazione;
- c) essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività in base ad una apposita certificazione rilasciata dall'Ufficiale Sanitario del Comune di esercizio dell'attività.

In relazione al requisito di cui alla lettera b), l'Ufficio legislativo del Ministero dell'industria, comunicato con Nota del 30 novembre 1995, Prot. 389878, ritiene che la norma possa essere interpretata nel senso che il responsabile tecnico, per possedere i requisiti soggettivi richiesti, *“non debba essere incorso in provvedimenti penali per reati comunque connessi all'esercizio di attività di autoriparazione.*

Si precisa che tale connessione deve intendersi nel senso di ricomprendere nella previsione in esame quelle condotte criminose realizzate utilizzando luoghi e conoscenze tecniche di autoriparazione, includendovi anche ipotesi delittuose comunque connesse in occasione della propria attività”.

Tale interpretazione trova giustificazione, ad avviso dello stesso Ufficio, nel fondamento giuridico della normativa in esame. Il legislatore ha inteso individuare nel responsabile tecnico il garante di un corretto ed ordinato svolgimento dell'attività di autoriparazione.

I requisiti tecnico-professionali richiesti per il responsabile tecnico sono:

- a) aver esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come **operaio qualificato per almeno tre anni**.

Tale periodo viene ridotto ad un anno qualora l'interessato sia in possesso di un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attività, diverso da quello che si indicherà nella prossima lettera c); *oppure*

- b) aver frequentato, con esito positivo, **un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione**, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, **alle dipendenze di imprese operanti nel settore** nell'arco degli ultimi cinque anni; *oppure*
- c) aver conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, **un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o diploma di laurea**.

Secondo il Ministero della Pubblica Istruzione, tra i diplomi che danno titolo al riconoscimento dell'idoneità di responsabile tecnico senza pratica lavorativa, deve essere compreso anche il **Diploma di Maturità Professionale di Tecnico delle Industrie Meccaniche**, equipollente al Diploma di Maturità di Perito Industriale Meccanico (Nota del Ministero della P.I. del 6.11.1995, Prot. 8291/G2).

La dizione "**alle dirette dipendenze di imprese operanti nel settore**" deve intendersi, come si è già detto, come ricomprensivo non solo il rapporto di lavoro subordinato ma altresì ogni altra forma di collaborazione tecnica continuativa con l'impresa da parte del titolare, dei soci o dei familiari collaboratori.

4.3. Il rapporto di immedesimazione con l'impresa

Il Ministero delle attività produttive è intervenuto nuovamente sulla figura del responsabile tecnico, con la **Circolare n. 3600/C del 6 aprile 2006**, ribadendo che "Perché i requisiti posseduti dal responsabile tecnico siano riferibili direttamente all'impresa deve intercorrere, tra il primo e la seconda, un rapporto di immedesimazione".

Il responsabile tecnico deve cioè assumere con l'impresa un "**vincolo stabile e continuativo**", che comporti un rapporto diretto con la struttura operativa dell'impresa e lo svolgimento di un costante controllo sui servizi dalla stessa offerti.

Sono considerati "immedesimati" con l'impresa, secondo la normativa in materia e le varie circolari emanate dal Ministero:

- **il titolare,**
- **il lavoratore dipendente,**
- **il socio prestatore d'opera,**
- **il familiare collaboratore,**
- **l'istitutore,**
- **l'associazione in partecipazione.**

4.4. Il possesso dei requisiti da parte delle nuove figure contrattuali

Nella Circolare n. 3600/C, il Ministero passa poi ad esaminare le modalità attraverso le quali i soggetti possono acquisire i requisiti tecnico-professionali per esercitare l'attività in questione.

Oltre al possesso di determinati titoli di studio, la norma prevede il semplice svolgimento dell'attività in questione all'interno di una impresa abilitata allo svolgimento della stessa.

In questo caso si pone il problema di individuare le modalità di inserimento nell'impresa che consentono di maturare il requisito in questione.

A tale proposito:

- a) la **legge n. 46/1990**, a proposito dell'attività di impiantistica, prevede aver prestato **attività lavorativa** alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, **per un periodo non inferiore a tre anni** (escluso il periodo di apprendistato), in qualità di **operaio installatore con qualifica di specializzato** nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti;
- c) la **legge n. 122/1992**, a proposito dell'attività di autoriparazione, prevede **aver esercitato, per almeno tre anni nell'arco degli ultimi cinque**, l'attività di autoriparazione come dipendente (operaio qualificato), titolare, socio legale rappresentante o familiare collaboratore nell'ambito di imprese operanti nel settore;
- c) la **legge n. 82/1994**, a proposito delle imprese di pulizia, prevede **aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività**, di almeno due anni nel caso di attività di pulizia e disinfezione e di almeno tre anni nell'ipotesi dei settori di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione;
- d) il **D.M. n. 221/2003**, a proposito dell'attività di facchinaggio, prevede **aver svolto un periodo di esperienza nello specifico campo di attività di almeno tre anni**, effettuato presso imprese del settore o presso uffici tecnici preposti allo svolgimento di tali attività di altre imprese o enti.

La formulazione operata dal D.M. n. 221 del 2003 ricomprende, oltre all'attività di lavoratore dipendente, anche altre forme contrattuali meno "rigide", quali, in particolare, quelle regolamentate dal decreto legislativo n. 276 del 2003, di attuazione della legge n. 30 del 2003, concernente la riforma del lavoro.

Nella citata Circolare vengono esaminate alcune di queste figure contrattuali per verificare se rispondano a uno o più dei seguenti requisiti:

1. **dimostrare l'immedesimazione** organica con l'impresa, al fine dell'assunzione del ruolo di responsabile tecnico;
2. dimostrare di aver svolto un'attività lavorativa **alle dirette dipendenze di un'impresa del settore** al fine di maturare il requisito tecnico-professionale;
3. dimostrare di aver svolto un'attività lavorativa **presso imprese del settore** al fine di maturare il requisito tecnico-professionale.

Le figure contrattuali che sono state prese in esame sono:

- a) **la somministrazione di lavoro** o staff leasing;
- b) **il lavoro intermittente** o a chiamata;
- c) **il lavoro ripartito** o job sharing;
- d) **il lavoro a progetto**.

La somministrazione di lavoro

La somministrazione di manodopera permette ad un soggetto (**utilizzatore**) di rivolgersi ad un altro soggetto appositamente autorizzato (**somministratore**), per utilizzare il lavoro di personale non assunto direttamente, ma dipendente del somministratore.

Nella somministrazione occorre distinguere due contratti diversi:

- un **contratto di somministrazione**, stipulato tra l'utilizzatore e il somministratore, di natura commerciale;
- un **contratto di lavoro** stipulato tra il somministratore e il lavoratore.

Entrambi i contratti possono essere stipulati:

- a tempo determinato,
- a tempo indeterminato.

Il prestatore di lavoro somministrato non viene assunto alle dirette dipendenze dell'utilizzatore, ma piuttosto a quelle del soggetto somministrato. Questo fa dedurre che il somministrato non può essere assimilato ad un lavoratore dipendente dell'impresa presso cui esplica la propria attività.

Considerato, tuttavia – come si legge nella Circolare – che il predetto svolge la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore, e che si pone quindi, di fatto, rispetto a quest'ultimo, in una relazione riconducibile a quella del lavoratore dipendente, il Ministero ritiene che, *“ove nel concreto atteggiarsi del rapporto, ricorrano i presupposti indicati in precedenza, nulla osti all'utilizzo di tale figura contrattuale per il conseguimento delle finalità di cui ai punti 1, 2 e 3”*

Lavoro intermittente o a chiamata

Il contratto di lavoro intermittente (o a chiamata) è un contratto di lavoro mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro per svolgere **determinate prestazioni di carattere discontinuo o intermittente** (individuate dalla contrattazione collettiva nazionale o territoriale) o per svolgere prestazioni in **determinati periodi** nell'arco della settimana, del mese o dell'anno (individuati dal D.Lgs. n. 276/2003).

Trattandosi di contratto per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, il Ministero ritiene che lo stesso sia inidoneo ai fini della dimostrazione del requisito dell'immedesimazione e quindi inidoneo a ricoprire la carica di responsabile tecnico.

Ora, considerato che il prestatore di lavoro intermittente viene comunque computato nell'organico dell'impresa in proporzione dell'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre, pur non potendo svolgere il responsabile tecnico in via principale, secondo il Ministero lo stesso può, tuttavia, **svolgere il ruolo di responsabile tecnico in via sostitutiva**, nei casi, ad esempio, di malattia oppure di ferie del responsabile tecnico principale, anche per garantire la piena operatività dell'impresa.

Lavoro ripartito o job sharing

Il lavoro ripartito è un rapporto di lavoro speciale, mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di un'unica e identica obbligazione lavorativa.

La solidarietà riguarda le modalità temporali di esecuzione della prestazione nel senso che i lavoratori possono gestire autonomamente e discrezionalmente la ripartizione dell'attività lavorativa ed effettuare sostituzioni fra loro.

Entrambi sono direttamente e personalmente responsabili dell'adempimento dell'obbligazione.

Questa forma contrattuale ha l'obiettivo di **conciliare i tempi di lavoro e di vita**, attraverso nuove opportunità di bilanciamento tra le esigenze di flessibilità delle imprese e le esigenze dei lavoratori

Ora, considerato che questo rapporto contrattuale può essere ampiamente riconducibile a quello di lavoro subordinato, con la sostanziale differenza della responsabilità solidale per l'adempimento della prestazione lavorativa, secondo il Ministro **“nulla osta al suo utilizzo per la dimostrazione del requisito dell'immedesimazione”**.

Tale rapporto appare inoltre **idoneo anche per l'acquisizione del requisito tecnico-professionale**, “con l'avvertenza che la prestazione dei coobbligati verrà,

ovviamente, computata proporzionalmente al tempo effettivamente lavorato (in analogia con il lavoro a tempo parziale)”.

Lavoro a progetto

Il contratto di lavoro a progetto è un **contratto di collaborazione coordinata e continuativa** caratterizzato dal fatto di:

- essere riconducibile a uno o più **progetti** specifici o **programmi di lavoro** o **fasi** di esso;
- essere **gestito autonomamente** dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa.

La disciplina prevista in materia di lavoro a progetto è finalizzata a prevenire l'utilizzo improprio delle collaborazioni coordinate e continuative e a tutelare maggiormente il lavoratore.

Con il decreto di riforma n. 276/2003, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (i precedenti co.co.co.) vengono sostituiti con il lavoro a progetto.

Rimane invariata la natura giuridica del rapporto di lavoro a progetto che, al pari dei precedenti co.co.co., deve riguardare un'attività prevalentemente personale **senza alcun vincolo di subordinazione** riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente.

In precedenza, il Ministero delle attività produttive si è sempre dichiarato contrario all'utilizzo del contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) sia ai fini dell'assunzione della posizione di responsabile tecnico presso un'impresa, sia ai fini dell'acquisizione del requisito tecnico-professionale, ritenendolo un contratto assimilabile a quelli di lavoro autonomo piuttosto che a quelli di lavoro dipendente.

La nuova figura contrattuale non fa che rafforzare tale posizione.

Trattandosi di una figura di “lavoratore autonomo”, non è possibile parlare né di immedesimazione né di rapporto di diretta dipendenza e di conseguenza non è possibile procedere alla nomina di responsabile tecnico di un lavoratore a progetto.

4.5. Responsabile tecnico di più unità operative

Una domanda frequente che si pone è la seguente: **un soggetto, in possesso dei requisiti tecnico-professionali, può essere nominato responsabile tecnico di più unità operative?**

Nella Circolare n. 3286/C del 19 giugno 1992, al punto 4b , il competente Ministero ha puntualizzato che "Stanti le prerogative e le incombenze specificatamente previste in capo al responsabile tecnico dalla legge si ritiene, in via generale, che **una stessa persona non possa assumere tale incarico per conto di più imprese o per conto di più sedi** (unità locali operative) **di una stessa impresa.**

Ogni officina, dunque, deve avere un responsabile tecnico, anche se la stessa fa capo alla medesima impresa.

In questa circostanza, può verificarsi che una medesima persona sia preposta, nella qualità di responsabile tecnico, per due distinte unità locali (officine) che risultino tra loro contigue o, comunque, talmente prossime da consentire nella realtà dei fatti

a tale persona di svolgere con totale e piena responsabilità la propria funzione (*Nota del M.I.C.A. del 2 agosto 1995, Prot. 388195*).

Secondo l'attuale normativa, dunque, **un responsabile tecnico non può operare in più unità locali** (officine), **salvo che queste risultino contigue o comunque estremamente prossime**.

5. La denuncia di inizio attività

Le imprese che intendono esercitare l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, sono tenute a presentare, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, una **denuncia di inizio di attività**, specificando le attività che intendono esercitare tra quelle previste dall'articolo 1, comma 3, della medesima legge 5 febbraio 1992, n. 122, dichiarando, altresì, il possesso del requisito di cui al comma 4.

Alla stessa procedura sono assoggettate le imprese esercenti in prevalenza attività di commercio e noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte all'albo di cui all'articolo 12 della legge 6 giugno 1974, n. 298, che svolgano, con carattere strumentale o accessorio, attività di autoriparazione nonché ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno (art. 10, comma 1, D.P.R. n. 558/1999).

5.1. Modelli

La denuncia d'inizio attività al R.E.A. - che **deve essere contestuale alla data d'inizio attività** e corrispondere alle lettere richieste - va presentata utilizzando **l'apposito modello**², distribuito dalla Camera di commercio, il quale va a sua volta allegato ad uno dei seguenti modelli: **S5, I1** o **I2, Intercalare P** (per comunicare i dati relativi al o ai responsabili tecnici).

5.2. Costi

5.2.1. Diritto di segreteria aggiuntivo

Il D.M. 29 novembre 2004, che ha da ultimo adeguato i diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio, in vigore dal 3 dicembre 2004, ha introdotto una novità che riguarda i diritti di segreteria dovuti dalle imprese che esercitano le attività di impiantistica, di autoriparazione, di pulizia e di facchinaggio.

Per le imprese che presentano denunce di iscrizione o di modificazione relative all'esercizio di queste attività il diritto di segreteria è maggiorato per un importo pari a **15.00 euro**, nel caso di tratti di società, a **9.00 euro**, nel caso si tratti di imprese individuali.

Il fatto che questa novità sia stata riportata solo nella Tabella A, allegata al citato D.M. 29 novembre 2004, riguardante i diritti dovuti nei confronti del Registro delle imprese, ha subito creato qualche perplessità interpretativa soprattutto in ordine all'applicazione di tali diritti per le imprese artigiane, le quali si rifanno, invece, alla Tabella B, allegata al medesimo decreto.

² Si veda in questo sito, la Sezione **Modulistica** – Albo delle imprese artigiane o Registro delle imprese.

Si attendono delucidazioni in merito da parte del competente Ministero delle attività produttive.

Per quanto riguarda i **diritti di segreteria**, gli importi da pagare sono quelli previsti per il Registro delle imprese o per l'Albo delle imprese artigiane ³.

5.2.2. Tassa di concessione governativa

Oltre al pagamento dei diritti di segreteria è previsto il pagamento della **tassa di concessione governativa** dell'importo di cui all'art. 22 della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, approvata da ultimo con il D.M. 28 dicembre 1995 (attualmente dell'importo di 168,00 euro) ⁴.

Il pagamento di tale tassa dovrà effettuarsi sul CCP n. 8007, intestato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Roma 2 - Tasse Concessioni Governative, avendo cura di allegare la relativa attestazione al modello di denuncia di inizio attività.

6. Accertamento da parte della Camera di Commercio

La Camera di Commercio deve accertare entro 60 giorni, presso i vari Enti interessati (o sulla base della documentazione eventualmente prodotta direttamente dal denunciante), la veridicità di quanto dichiarato nell'apposito modello e, nel caso che il contenuto della dichiarazione risulti non veritiero, adottare un provvedimento che imponga all'impresa di cessare l'attività e l'eliminazione degli effetti della stessa. Nell'ipotesi, poi, che il fatto assuma il rilievo di dichiarazione falsa, ciò sarà segnalato all'autorità giudiziaria per le eventuali sanzioni penali

Non è previsto alcun provvedimento nell'ipotesi di accertamento con esito positivo o nel caso di decorso del termine di 60 giorni senza la definizione dell'accertamento; in tali casi, l'impresa può continuare a svolgere l'attività denunciata.

Naturalmente se, in un momento successivo qualsiasi, dovesse essere accertato che qualcuno dei fatti dichiarati non è veritiero, la Camera di Commercio dovrà riferire alla competente autorità giudiziaria per i provvedimenti che saranno ritenuti opportuni, sia per ciò che riguarda gli aspetti del codice penale sia per quanto riguarda il mantenimento dell'abilitazione all'attività di

7. Sanzioni amministrative

Spetta alle Province e ai Comuni vigilare sull'applicazione della legge in materia di autoriparazione.

Le sanzioni amministrative in merito all'esercizio abusivo di tale attività sono disciplinate dall'art. 10 della legge n. 122 del 5 febbraio 1992.

La vigilanza sull'applicazione della legge è di competenza delle provincie e dei comuni (art. 10, comma 1, L. n. 122/1992).

³ Si veda in questo sito: **La Camera di commercio** – Adempimenti e servizi – **Appendici** – Diritti di segreteria riscossi dalla Camera di commercio.

⁴ Si veda, a tale proprio, le Circolari del MICA n. 3343/C del 28 luglio 1995 e n. 3372/C del 16 giugno 1995; si veda anche la Lettera-Circolare del MICA n. 598148 del 21 ottobre 1999; si veda ancora la risposta dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Vento n. 907-19676/2003 del 25 luglio 2003 all'istanza di interpello presentata dalla Camera di Commercio di Padova.

Per l'applicazione delle sanzioni vanno applicate le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

L'art. 10 della legge n. 122 del 1992 prevede **tre tipi di violazione**:

- 1) l'esercizio dell'attività di autoriparazione esercitata da parte di una impresa non iscritta nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane;
- 2) l'esercizio dell'attività di autoriparazione di pertinenza di sezioni per la quale non è stata richiesta l'iscrizione;
- 3) l'affidamento della riparazione di un veicolo ad impresa non in possesso dei requisiti e non iscritta al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane.

Per ognuna delle violazioni è stabilita un tipo di sanzione amministrativa diversa.

Tabella riepilogativa

Descrizione	Sanzioni	Norma Sanzionatrice
1) Attività esercitata da parte di impresa non iscritta al R.I.A. ⁵	Da 5.164,57 a 15.493,71 euro e confisca delle attrezzature	L. n. 122/1992; art. 10
2) Esercizio di attività di pertinenza di sezione per la quale non è stata richiesta l'iscrizione	Da 2.582,28 a 7.746,85 euro e confisca delle attrezzature	L. n. 122/1992; art. 10
3) Proprietario di veicolo che affida le riparazioni ad impresa non iscritta al R.I.A. ⁴ (art. 6)	Da 51,00 a 258,00 euro	L. n. 122/1992; art. 10

Anche in questo caso si applica il disposto di cui all'art. 16 della Legge n. 689/1981, secondo il quale *"E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione"*.

Pertanto:

- nel caso di cui al punto 1, la misura ridotta da pagare è di **euro 5.164,00**;
- nel caso di cui al punto 2, la misura ridotta da pagare è di **euro 2.582,00**;
- nel caso di cui al punto 3, la misura ridotta da pagare è di **euro 86,00**.

Nei casi di cui ai punti 1) e 2) è prevista la sanzione accessoria della **confisca delle attrezzature** utilizzate per l'esercizio dell'attività abusiva, per cui è necessario procedere al sequestro delle attrezzature ai sensi dell'art. 13 della legge n. 689/1981.

Contro la eventuale sanzione rilevata da un organo di vigilanza (Carabinieri, Vigili urbani, ecc.) è ammesso **ricorso al Giudice di Pace**.

Il mancato possesso dei requisiti o l'eventuale perdita degli stessi comporta un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività emesso dalla Camera di Commercio.

⁵ A seguito della soppressione del RIA, oggi è necessario far riferimento al possesso dei requisiti, accertati o dal Registro delle imprese o dalla Commissione Provinciale dell'Artigianato, e alla iscrizione nel Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane.

Autorità competenti e destinazione dei proventi

Secondo quanto disposto dall'art. 17 della legge n. 689/1981, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al **prefetto** il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all' **ufficio regionale competente**.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al **presidente della giunta provinciale o al sindaco**.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Le **autorità competenti** ad emettere le sanzioni in questione sono:

- 1) per le imprese artigiane: la Regione o ente delegato;
- 2) per le imprese non artigiane: la Camera di Commercio.

I **proventi** delle sanzioni amministrative in questione sono destinati:

- 1) per le imprese artigiane: alla Regione o ente delegato;
- 2) per le imprese non artigiane: allo Stato (con il modello F23).

5. La revisione dei veicoli

5.1. Riferimenti normativi

- **D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285**: Nuovo codice della strada. Art. 80.
- **D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495**: Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. Artt. 239, 240 e 241.
- **D.M. 6 agosto 1998, n. 408**: Regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi.

5.2. Requisiti richiesti

Secondo il disposto di cui all'art. 239 del D.P.R. n. 495/1992, le imprese di autoriparazione, per effettuare la revisione dei veicoli ed avere quindi l'affidamento in concessione delle revisioni di cui all'articolo 80, comma 8, del codice della strada, devono possedere i seguenti requisiti:

A) essere in possesso dei requisiti per l'esercizio effettivo di **tutte e quattro le attività** previste e regolamentate dalla legge n. 122/1992 (meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista);

B) possedere **adeguata capacità finanziaria**, stabilita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dimostrata mediante un'attestazione di affidamento nelle forme tecniche, rilasciata da parte di:

- 1) aziende o istituti di credito;
- 2) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a 2.582.284,50 euro;

C) avere sede in una delle **province** per le quali il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti abbia ritenuto di avvalersi della facoltà di cui all'art. 80, comma 8 del codice della strada;

D) essere dotate di **appositi locali** che, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative devono avere:

- 1) superficie di officina non inferiore 120 m²;
- 2) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 6 m;
- 3) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m.;

E) essere permanentemente dotate delle **attrezzature e strumentazioni** indicate nell'Appendice X al D.P.R. n. 495/1992.

La concessione può essere altresì rilasciata ai consorzi o società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese di autoriparazione iscritte ciascuna nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane di cui all'art. 10 del D.P.R. 14 dicembre 1999 n. 558 e che esercitano effettivamente una delle attività previste dall'art. 1 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 122.

Qualora l'impresa eserciti più di una attività può partecipare a raggruppamenti individuati nell'ambito del consorzio per coprire esclusivamente il numero delle attività effettivamente svolte, necessario a garantire a ciascun raggruppamento la copertura di tutte le quattro attività senza determinare duplicazioni di competenze nel medesimo raggruppamento.

5.3. Autorizzazione

Per l'esercizio dell'attività di revisione è necessario essere in possesso di una **specifica autorizzazione rilasciata dalla Provincia**.

La modulistica necessaria per ottenere il rilascio dell'autorizzazione è scaricabile direttamente dai siti Internet di ciascuna Provincia.

Per l'elenco dei documenti richiesti per ottenere l'autorizzazione provinciale, si veda l'Appendice B, riportata in calce.

TABELLE RIEPILOGATIVE

TABELLA A **I REQUISITI RICHIESTI PER L'ESERCIZIO** **DELL'ATTIVITA'**





TABELLA B

I REQUISITI RICHIESTI PER IL RESPONSABILE TECNICO



APPENDICI

- A -

I TITOLI DI STUDIO

I titoli di studio validi e specifici per l'attività di autoriparazione sono quelli a **carattere "tecnico"**, sia che si tratti di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, sia che si tratti di diploma di laurea.

Il periodo di tre anni, di cui si è parlato nel precedente paragrafo, può essere ridotto a uno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attività, diverso da quelli di cui alla lettera c) del 2° comma dell'art. 7.

Il competente Ministero della Pubblica Istruzione, con Nota del 29 settembre 1992, Prot. 1037, a tale proposito ha tenuto a precisare che la diversità dei titoli di studio previsti alle lettere a) e c) del comma 2 dell'art. 7 della L. n. 122/92, e cioè "**il titolo di studio a carattere tecnico-professionale**" (lettera a)) e "**il diploma di istruzione secondaria di secondo grado**" in materia tecnica (lettera c)), sia legata alla durata degli studi compiuti e, quindi, al diverso livello di preparazione.

Infatti, a differenza del diploma di cui alla lettera c), il possesso del titolo di studio indicato nella lettera a) è previsto per consentire l'abbreviazione del periodo di attività di autoriparazione svolta dall'aspirante, in mancanza di un diploma specifico professionalizzante, rilasciato da un Istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Per quanto concerne le specializzazioni idonee ad integrare, in entrambi i casi, il possesso dei requisiti tecnico-professionali, è necessario far riferimento alle seguenti specializzazioni triennali, tutte previste nei piani di studio relativi agli Istituti tecnici industriali e funzionanti successivamente al biennio iniziale:

- ◆ **Elettronica industriale;**
- ◆ **Elettrotecnica;**
- ◆ **Energia nucleare;**
- ◆ **Fisica industriale;**
- ◆ **Costruzioni aeronautiche;**
- ◆ **Edilizia;**
- ◆ **Industrie metalmeccaniche;**
- ◆ **Industria navalmeccanica;**
- ◆ **Meccanica;**
- ◆ **Meccanica di precisione;**
- ◆ **Termotecnica;**
- ◆ **Telecomunicazione:**
 - indirizzo sperimentale Ambra;
 - indirizzo sperimentale Ergon.

Lo stesso Ministero, rispondendo ad un quesito posto dalla Camera di Commercio di Torino (con Nota del 28 novembre 1994, Prot. 300/782), ha precisato le seguenti corrispondenze fra le diverse attività regolamentate dalla legge n. 122/1992 e i diplomi di maturità tecnica sopra riportati:

**MECCANICA - MOTORISTICA
CARROZZERIA e GOMMISTA**

- **meccanica**
- **industria metalmeccanica**
- **industria navalmeccanica**
- **meccanica di precisione**
- **termotecnica**
- **costruzioni aeronautiche**
- **indirizzo sperimentale ERGON**

ELETTRAUTO

- **Elettronica industriale**
- **Elettrotecnica**
- **indirizzo sperimentale AMBRA.**

Come si può notare, il competente Ministero, dopo un attento riesame, ha ritenuto di dover escludere dall'elenco dei diplomi di maturità tecnica segnalato con la Nota del 29.2.1992, Prot. 1037 quelli relativi alle specializzazioni di energia nucleare, fisica industriale, edilizia e telecomunicazioni, per i quali non si riscontra corrispondenza tecnica con alcuna delle Sezioni del Registro degli autoriparatori.

Lo stesso Ministero ha ritenuto, invece, includere nell'elenco suddetto il **diploma di perito agrario** per la Sezione meccanica, ma limitatamente ad officine che svolgono attività di autoriparazione delle macchine agrarie e sempre che si possano avere serie garanzie che l'officina eventualmente autorizzata a tal fine, non svolga, di fatto, attività di autoriparazione anche in altri settori della meccanica per i quali il perito agrario non è assolutamente competente.

Per quel che riguarda, in particolare, il titolo di studio di cui al punto a), si ritiene sufficiente che l'aspirante dimostri l'avvenuto conseguimento della promozione al IV anno dell'Istituto Tecnico Industriale (corrispondente al II anno di uno degli anzidetti indirizzi).

Se è vero, infatti, che nella specie non si tratta di titoli di studio compiuti, così come lo sono, ad esempio, i diplomi di qualifica rilasciati dagli Istituti Professionali, è altrettanto vero che la ratio cui alla legge riconduce il possesso del titolo di studio induce a ritenere adeguato il suddetto gradi di preparazione culturale.

Come a specificato recentemente il competente Ministero della Pubblica istruzione (*Nota n. 5820/CII dell' 8 luglio 1993*), sono da considerare validi per l'esercizio dell'attività di autoriparazione diplomi, quali:

- il diploma di qualifica di "**Meccanico riparatore di autoveicoli**", che si consegue negli Istituti Professionali per l'industria e l'artigianato al termine di corsi di studi triennali;
- il diploma di qualifica di "**Operatore Meccanico**", che si consegue al termine di corsi triennali di qualifica degli Istituti professionali e che va gradualmente sostituendo i tradizionali diplomi, tra i quali quello di "Meccanico riparatore di autoveicoli" (*Nota del Ministero della P.I. del 6 novembre 1995, Prot. 8291/G2*).

Il Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica, con parere espresso in data 14 settembre 1993 (*trasmesso alle Camere di Commercio con Lettera-Circolare del M.I.C.A. del 15 marzo 1994*), in merito ai titoli di studio che possono essere ricompresi tra quelli indicati dall'art. 7, 2^a comma, lettera c) della L. n. 122/92, **ritiene validi per il Registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione le lauree in:**

- **Ingegneria Meccanica** (adeguata alle attività di cui alle lettere a) - meccanica e motoristica, b) - carrozzeria, d) - gommista, dell'art. 1, n. 3);

- **Ingegneria Elettrica o Elettronica** (per le attività di cui alla lettera c) - elettrauto, dell'art. 1, n. 3).

Con Nota del Ministero delle attività produttive del 15 ottobre 2004, Prot. 557500, è stato comunicato il Parere favorevole del Consiglio universitario nazionale, secondo il quale la **Laurea in Ingegneria aeronautica** è ritenuto titolo qualificante per lo svolgimento di tutte le attività previste dall'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 122.

Non sono da considerarsi rispondenti ai requisiti tecnico-professionali richiesti dalla legge n. 122/92 i seguenti titoli di studio:

- diploma di **perito industriale Capotecnico, specializzazione informatica** (Nota del M.I.C.A. dell' 8 settembre 1995, Prot. 3426);
- diploma di maturità di **perito industriale, specializzazione costruzioni aeronautiche** (Nota del M.I.C.A. dell' 8 settembre 1995, Prot. 3538);
- il diploma di qualifica di **“Congegnatore meccanico”**, in quanto non ha affinità con i titoli di cui sopra e fa riferimento a conoscenze e competenze diverse da quelle attribuite ai suddetti titoli (Nota del Ministero della P.I. del 6 novembre 1995, Prot. 9281/G2).

Il diploma di laurea in ingegneria civile - Sezione idraulica, vecchio ordinamento non è ritenuto idoneo ai fini del riconoscimento del requisito tecnico-professionale di cui all'art. 7, comma 2, lett. c) della legge n. 122/1992 (*Parere del Ministero dell'Università e della Ricerca – Consiglio Universitario Nazionale del 9 maggio 2007, Prot. 762, trasmesso con lettera-circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 giugno 2007, Prot. 0006463*).

SCHEDA RIEPILOGATIVA

LEGENDA: **MM** = Meccanica e motoristica (a) **CZ** = Carrozzeria (b)
 EL = Elettrauto (c) **GM** = Gommista (d)

Titolo di studio	Senza anni di lavoro <i>(Art. 7, comma 2, lett. c) (*)</i>	Un anno di lavoro <i>(Art. 7, comma 2, lett. b) (*)</i>	Un anno di lavoro <i>(Art. 7, comma 2, lett. a), secondo periodo. (*)</i>
Laurea in Ingegneria aeronautica	MM - CZ - EL - GM		
Laurea in Ingegneria chimica	MM - CZ - EL - GM		
Laurea in Ingegneria civile e trasporti ⁶	MM - CZ - EL - GM		
Laurea in fisica	MM - CZ - EL - GM		
Laurea in Ingegneria meccanica ⁷	MM - CZ - GM		
Laurea in Ingegneria elettrica o Elettronica	EL		
Laurea in chimica industriale	GM		
Perito Industriale meccanico	MM - CZ - EL - GM		
Perito Industriale metalmeccanico	MM - CZ - GM		
Perito Industriale navalmeccanico	MM - CZ - GM		
Perito Industriale meccanica di precisione	MM - CZ - GM		
Perito Industriale termotecnico	MM - CZ - GM		
Perito Industriale costruzioni aeronautiche	MM - CZ - GM		
Perito Industriale sperimentale ERGON	MM - CZ - GM		
Perito Industriale elettronica e telecomunicazioni	EL		
Perito Industriale elettrotecnico	EL		
Perito Industriale sperimentale AMBRA	EL		
Perito Industriale agrario	MM limitata alle macchine agricole		
Perito chimico	MM - CZ - EL - GM		
Diploma elettricista installatore ed elettromeccanico	MM - CZ - EL - GM		
Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche ⁸	MM - CZ - EL - GM		
Tecnico delle industrie meccaniche	MM - CZ - EL - GM		
Tecnico delle industrie chimiche	MM - CZ - EL - GM		
Operatore meccanico	MM - CZ - EL - GM		
Operatore meccanico (ex meccanico riparatore autoveicoli) – Rilasciato da Ist. Birago dal 1995	MM - CZ - EL - GM		
Montatore di automezzi – Ist. Birago	MM - CZ - EL - GM		
Promozione al IV° anno ITIS – Meccanica - Chimica			MM - CZ - EL - GM
Promozione al IV° anno ITIS – Metalmeccanica – navalmeccanica – meccanica di precisione – termotecnica – Costruzioni aeronautiche – Indirizzo sperimentale ERGON			MM - CZ - GM
Promozione al IV° anno ITIS – Elettronica e telecomunicazioni – Elettrotecnica –			

⁶ Questo diploma universitario, che in precedenza abilitava alla quattro sezioni, non viene più riconosciuto dal 5 giugno 2007 (nota Ministero dello Sviluppo economico 14 gennaio 2000).

⁷ Contrariamente al parere del Ministero (Lettera-Circolare del M.I.C.A. del 15 marzo 1994), alcune Camere di Commercio considerano tale titolo abilitante anche per la sezione "Elettrauto".

⁸ Molte Camere di Commercio considerano questo diploma abilitante per la sola categoria di "Elettrauto".

Indirizzo sperimentale AMBRA			EL
Attestato di disegnatore meccanico		MM – CZ - GM	
Attestato di aggiustatore meccanico		MM- CZ - GM	
Congegnatore meccanico		MM – CZ – EL - GM	

(*) Si riporta l'art. 7, comma 2, della Legge 5 febbraio 1992, n. 122:

“2. Il responsabile tecnico deve inoltre possedere almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:

- a) avere esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni; **tale ultimo periodo e' ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale** attinente all'attività diverso da quelli di cui alla lettera c) del presente comma;
- b) avere frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale tecnico-pratico di qualificazione, seguito da **almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni;**
- c) avere conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea”.

**ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER
OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE PROVINCIALE PER LE
REVISIONI DI AUTOVEICOLI, MOTOCICLI E CICLOMOTORI**

- **1. ISTANZA IN BOLLO DA € 14,62 DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE, sottoscritta dal legale rappresentante.**
(L'istanza deve essere redatta secondo lo schema predisposto da ciascuna Provincia, accompagnato da un documento di identità personale)

- **2. CERTIFICATO DI VIGENZA IN BOLLO rilasciato dal Registro delle imprese, tenuto dalla Camera di Commercio**
Sul certificato dovrà risultare attestata l'iscrizione alle quattro sezioni del Registro di cui all'art. 2 della Legge 122/92, ovvero allo speciale elenco di cui all'art. 4 della stessa Legge per le imprese che esercitino attività di commercio di veicoli. Nel caso di consorzi o Società Consortili occorreranno distinti certificati per ogni impresa, ognuno attestante l'iscrizione a tutte le attività di almeno una sezione del Registro di cui sopra ed in modo tale da coprire tutte le quattro sezioni.

- **3. ATTESTAZIONE DI AFFIDAMENTO NELLE FORME TECNICHE DI SCOPERTO.**
L'attestazione deve essere redatta secondo un apposito schema predisposto dalla Provincia.
L'importo dell'affidamento dovrà essere di € 154.937,00 per le imprese con iscrizione a tutte le quattro sezioni di cui al punto 2.
Nel caso di Consorzi o Società Consortili, ciascuna impresa dovrà dimostrare un affidamento pari a € 51.646,00, € 87.798,00 o € 118.785,00 nel caso in cui l'officina sia iscritta rispettivamente a una, due o tre sezioni di cui al punto 2.
L'attestazione può essere rilasciata da Aziende o Istituti di credito o da Società Finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,00.

- **4. PLANIMETRIA DEI LOCALI IN CUI SI SVOLGERANNO LE OPERAZIONI DI REVISIONE.**
I locali dovranno essere idonei allo svolgimento delle attività previste e devono rispettare le norme previste all'art. 239 del Regolamento del Codice della Strada.
La planimetria dovrà essere rappresentata in scala non inferiore a 1:100 e sulla stessa dovranno essere ben evidenziate:
 - 1) le superfici destinate alle operazioni di revisione (distinguendole da quelle che hanno destinazione d'uso diversa, es. uffici, servizi ecc.);
 - 2) le quote;
 - 3) la larghezza lato ingresso;
 - 4) le dimensioni dell'ingresso (altezza e larghezza).

Dovrà inoltre essere presentata idonea documentazione che dimostri il possesso dei locali per almeno un periodo di validità di 6 anni (atto di vendita, contratto di affitto).

➤ **5. ELENCO DELLE ATTREZZATURE**

Le attrezzature necessarie sono quelle elencate nell'appendice X al titolo III del Regolamento di esecuzione del C.d.S.

Per ogni attrezzatura dovrà essere indicato il tipo e la casa costruttrice e gli estremi di omologazione e copia del certificato di conformità del dispositivo.

Per tutte le attrezzature dovrà essere dimostrata la loro proprietà (es. fattura di acquisto) o comunque la piena disponibilità (es. contratti di affitto, leasing, ecc.).

➤ **6. CERTIFICATO DI AGIBILITA'**

E' rilasciato dal Comune (Ufficio Tecnico) in cui ha sede l'officina.

Sul certificato dovrà essere riportata la **destinazione d'uso** dei locali in cui si svolgeranno le attività di revisione (artigianale).

Nel caso in cui il certificato non sia immediatamente disponibile, potrà essere presentata una dichiarazione temporaneamente sostitutiva in carta semplice da integrare entro 30 giorni con il certificato definitivo.

➤ **7. CERTIFICATO DI IDONEITA' AMBIENTALE AI FINI DELL'IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO**

Detto certificato è rilasciato dalla A.S.L. (settore igiene e sicurezza del lavoro).

In luogo del suddetto certificato potrà essere presentata autocertificazione ai sensi art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sulla quale, dopo un breve descrizione dei locali, si attesti che "è stato redatto documento di valutazione del rischio ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 626/94 e quanto previsto dall'art. 3 del citato D.Lgs. n. 626/94".

➤ **8. CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' ALLE LEGGI PER LE APPARECCHIATURE DI SOLLEVAMENTO**

Per i ponti sollevatori è comunque richiesto il certificato di riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ISPESL, sia nel caso di ponte recante la dichiarazione di conformità CE, che nel caso in cui non sia dotato di tale dichiarazione.

➤ **9. CERTIFICAZIONE PREVENZIONE INCENDI**

Questo certificato è rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Il documento richiesto è il C.P.I. (Certificato Prevenzione Incendi) in corso di validità. Qualora, a seguito della richiesta avanzata, il Comando VV.F. non abbia ancora rilasciato il C.P.I., potrà essere presentato, temporaneamente sostitutivo, il Nulla Osta Provvisorio.

Nel caso di officine non idonee a ricevere contemporaneamente più di nove veicoli, sarà sufficiente presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in carta semplice, nella quale si dichiara la circostanza che i locali dove si svolgeranno le revisioni non sono soggetti alla normativa prevenzione incendi (art. 4 Legge 26 luglio 1965 n. 966).

Sulle certificazioni dovranno essere individuati in modo chiaro i locali destinati alle attività di revisione con riferimento catastale al Foglio e Mappale.

➤ **10. ISTANZA IN BOLLO DA € 14.62 PER IL COLLEGAMENTO AL SISTEMA INFORMATICO DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI (C.E.D.) DI ROMA**

Deve essere redatta secondo lo schema predisposto dalla Provincia.

- C -

**LA TABELLA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI
PER LE IMPRESE DI IMPIANTISTICA, DI
AUTORIPARAZIONE, DI PULIZIA E DI FACCHINAGGIO**

SOGGETTO	ADEMPIMENTO	DIRITTO BASE (1)	CONTRIBUTO Aggiuntivo (2)	TOTALE DA VERSARE
Società di capitali	Iscrizione	120.00/90.00	15.00	135.00/105.00
Società di capitali	Inizio attività	50.00/30.00	15.00	65.00/45.00
Società di capitali	Aggiunta attività pulizia	50.00/30.00	15.00	65.00/45.00
Società di capitali	Inserimento/modifica fascia imprese di pulizia	50.00/30.00	15.00	65.00/45.00 (5)
Società di capitali	Variazione preposizione tecnica	50.00/30.00	===	50.00/30.00
SNC - SAS	Iscrizione con denuncia di inizio attività	120,00/90.00	15.00	135.00/105.00
SNC - SAS	Inizio attività	50.00/30.00	15.00	65.00/45.00
SNC - SAS	Aggiunta attività	50.00/30.00	15.00	65.00/45.00
SNC - SAS	Inserimento/modifica fascia imprese di pulizia	50.00/30.00	15.00	65.00/45.00 (5)
SNC - SAS	Variazione preposizione tecnica	50.00/30.00	===	50.00/30.00
Cooperativa sociale	Iscrizione con denuncia di inizio attività	60.00/45.00	15.00	75.00/60.00
Cooperativa sociale	Inizio attività	50.00/30.00	15.00	65.00/45.00
Cooperativa sociale	Aggiunta attività	50.00/30.00	15.00	65.00/45.00
Cooperativa sociale	Inserimento/modifica fascia imprese di pulizia	50.00/30.00	15.00	65.00/45.00 (5)
Cooperativa sociale	Variazione preposizione tecnica	50.00/30.00	===	50.00/30.00
Impresa individuale	Iscrizione	23.00 / 18.00 (3)	9.00	32.00/27.00 (3)
Impresa individuale	Aggiunta attività	18.00 / 13.00 (3)	9.00	27.00/22.00 (3)
Impresa individuale	Inserimento/modifica fascia imprese di pulizia	18.00 /13.00 (3)	9.00	27.00/22.00
Impresa individuale	Variazione preposizione tecnica	18.00 / 13.00 (3)	===	18.00/13.00 (3)
Impresa artigiana individuale	Iscrizione	31.00/21.00/15.00 (4)	9,00	40.00/30.00/ 24.00 (4)
Impresa artigiana società	Aggiunta attività pulizia	31.00/21.00/15.00 (4)	15,00	46.00/36.00/ 30.00 (4)
Impresa artigiana individuale e società	Denunce che prevedono un accertamento dei requisiti (5)	10.00/8.00/5.00 (4)	9,00	19.00/17.00/ 14.00 (4)

(1) Il diritto base è il diritto dovuto ai sensi della Tabella A del D.M. 29 novembre 2004 – **In vigore dal 3 dicembre 2004**. Il primo importo va pagato nel caso di presentazione su supporto informatico, il secondo nel caso di invio con modalità telematiche.

- (2) Il Contributo aggiuntivo è stato stabilito dalla Tabella A, allegata al D.M. 29 novembre 2004. **–In vigore dal 3 dicembre 2004.** Si veda anche, a tale proposito, la Lettera-Circolare del M.A.P. del 23 febbraio 2005, Prot. 0001169.
- (3) Il primo importo si riferisce alla presentazione delle denunce su supporto cartaceo, il secondo alla presentazione su supporto informatico.
- (4) Il primo importo si riferisce alla presentazione delle denunce su supporto cartaceo, il secondo su supporto informatico, il terzo all'invio con modalità telematiche.
- (5) Vi rientrano: la nomina / revoca del responsabile tecnico o del preposto alla gestione tecnica, l'aggiunta di una attività da parte delle imprese di impiantistica, di autoriparazione e di pulizia.